

STATUTO

CLP CONDOTTE AEREAULICHE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
MORTARA 24

Numero REA: RC - 197347

Codice fiscale: 02905080806

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "A" al
n. 5310 di Racc.**

	STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA	
	"CLP CONDOTTE AERAILICHE Società Cooperativa "	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 1	
	Costituzione e sede sociale	
	E' costituita la società cooperativa di produzione e lavoro denominata "CLP CONDOTTE AERAILICHE Società Cooperativa" . La	
	Società ha sede nel Comune di Reggio di Calabria e potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia	
	che all'estero, nei modi e nei termini di legge. Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 2	
	Durata della società	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.	
	Articolo 3	
	Norme applicabili	
	La Cooperativa opera senza finalità lucrative. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.	
	La società al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi a fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà inoltre dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà inoltre perseguire le seguenti attività lo svolgimento di attività diverse - di servizi, commerciali, agricole, industriali - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone di cui all'art. 4 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 al fine di promuovere attraverso il lavoro, la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale della comunità.	

	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai	
	principi della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e	
	dell'art.2511 del codice civile.	
	Lo scopo mutualistico che i soci operatori intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali.	
	La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente,	
	ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instau-	
	rano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previ-	
	ste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui	
	all'art.18 del presente statuto.	
	La "CLP" promuove la convivenza delle persone con gli a-	
	nnimali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologi-	
	che, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori	
	al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato	
	tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di	
	crudeltà contro di essi ed il loro abbandono di cui alla L.R.	
	22 marzo 2000, n. 23.	
	Articolo 5	
	Oggetto	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	- l'attività industriale nel campo della produzione, instal-	
	lazione, montaggio, manutenzione di impianti di condiziona-	
	mento, di depurazione, di antinquinamento, pulizia e igieniz-	
	zazione di detti impianti e loro componenti, di impianti i-	
	drico-sanitari, nonché la realizzazione di opere in allumi-	
	nio, quali, per esempio, porte, infissi, telai, ecc;	
	- la produzione e commercializzazione di isolamenti termici	
	con finiture in lamierini di alluminio; prodotti e sistemi	
	per l'insonorizzazione con vendita e posa in opera degli	
	stessi;	
	- la costruzione, avviamento, collaudo, manutenzione ordina-	
	ria e straordinaria, conduzione e gestione di impianti tecni-	
	ci (elettrici, di riscaldamento, idraulici, di climatizzazio-	
	ne, elettronici, antincendio e ventilazione) civili e indu-	
	striali; il servizio di terzo responsabile di impianti di ri-	
	scaldamento e climatizzazione civile e industriale ai sensi	
	della legge 10/91;	
	- la costruzione di apparecchiature e componenti per uso im-	

	pianti tecnici (elettrici, di riscaldamento, idraulici, di climatizzazione, elettronici, antincendio e ventilazione);	
	- la ristrutturazione e l'adeguamento alla vigente normativa di sicurezza e prevenzione incendi di impianti tecnici civili; rilievi, misure in campo su impianti civili e industriali; analisi e valutazioni energetiche di sistemi edificio/impianto; consulenza tecnica, progettazione, telegestione, assistenza tecnica per tutte le attività di cui sopra e tutte quelle attività espressamente citate dalla legge n. 46/1990,	
	nonchè la gestione di corsi di formazione professionale;	
	- Raccolta, trasporto in conto proprio e di terzi, deposito, stoccaggio, smaltimento, recupero di rifiuti solidi e non solidi, riciclabili e non riciclabili, pericolosi e non (carboni attivi, filtri sintetici, etc);	
	- Commercio al dettaglio, all'ingrosso e in ogni altra forma di prodotti alimentari e non, anche tramite vendita al catalogo, telefono, internet o simili, in Italia e all'Estero;	
	- L'assunzione di mandato di agenzia e rappresentanza per l'Italia e per l'Estero relativi ai prodotti e ai servizi che costituiscono oggetto del presente statuto;	
	- L'assolvimento di servizi di pulizia civile e industriale su locali sia pubblici che privati;	
	- L'acquisto e la gestione di pubblici esercizi quali mense, bar, ristoranti, gelaterie, paninoteche e simili con qualunque forma di distribuzione sia fissa che a forma itinerante;	
	- Attività ludico ricreativa, attività di animazione, accompagnamento, assistenza ragazzi, anziani e disabili;	
	- Progettazione, realizzazione e vendita di impianti energetici alternativi; pannelli fotovoltaici, pannelli solari e pannelli radianti;	
	- L'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse di cui all'art. 2135 del codice civile, precisandosi che esse devono ritenersi comprese anche la conduzione di aziende agricole ed agrituristiche; l'acquisto, la vendita, la permuta, l'assunzione e la concessione in affitto ed enfiteusi, la bonifica, il miglioramento, la coltivazione e la gestione di fondi rustici e di immobili agricoli in genere; la coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, l'olivivoltura, l'allevamento di animali e attività connesse.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà:	
	- acquistare, vendere, prendere e dare locazione, uso o comodato beni mobili ed immobili, terreni, aziende ed attrezzature di ogni genere e tipo;	
	- prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali o di terzi, anche a favore di istituto di credito;	
	- compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare e mobiliare, finanziaria, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, ivi compresa l'assunzione di finanziamenti esteri nell'ambito delle vigenti norme	

	valutarie il tutto esclusivamente per conto proprio ed in via	
	non prevalente;	
	- assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote	
	e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese,	
	costituite o costituende avente oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio scopo sociale, con tassativa esclusione	
	di ogni attività diretta al pubblico, dell'attività di inter-	
	mediazione mobiliare, di ogni forma di gestione del patrimo-	
	nio altrui, nonché delle attività tutte previste dalla legge	
	n, 1/1991;	
	- partecipare a consorzi o società consortili.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Numero e requisiti dei soci	
	I soci possono essere: Soci Cooperatori, Soci Sovventori, So-	
	ci volontari e persone esercenti attività di consulenza e as-	
	sistenza ai sensi dell'art. 10 della Legge 381/91. Il numero	
	dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa. L'ammissione per-	
	tanto deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base	
	delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo pe-	
	riodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mu-	
	tualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente.	
	Possono anche essere ammessi alla cooperativa soci volontari,	
	che prestino la loro attività gratuitamente, i quali saranno	
	iscritti in apposita sezione del libro soci e la cui presta-	
	zione a favore della cooperativa sarà disciplinata conforme-	
	mente a quanto prescritto dalla legge n.381 dell'8/11/1991 e	
	successive modificazioni.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Coopera-	
	tiva, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	

	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento interno.	
	Possono essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n. 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.	
	Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative.	
	Articolo 6	
	Ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:	
	1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;	
	2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;	
	3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Sta-	

	tuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21.	
	Ove esista un Amministratore unico, le competenze di cui al comma precedente spettano all'Assemblea dei soci, che sarà allo scopo prontamente convocata dall'Amministratore unico.	
	Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4 penultimo comma.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Articolo 7 Obblighi dei soci	
	I Soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;	
	b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;	
	c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	

	dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, o dell'assemblea in caso di amministratore unico, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Articolo 8 Soci Speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	

	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria	
	speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle as-	
	semblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 11 e seguenti del presente statuto.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le moda-	
	lità e le conseguenze previste dall'articolo 13. Tutte le competenze attribuite dal presente articolo all'or-	
	gano amministrativo spettano invece all'Assemblea dei soci laddove la cooperativa sia amministrata da un Amministratore	
	unico.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Articolo 9	
	Perdita della qualità di socio	
	Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.	
	Articolo 10	
	Recesso	
	Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata. Spetta all'organo amministrativo, o all'assemblea in caso di amministratore unico, entro 60 giorni dalla	
	domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.	
	Articolo 11	
	Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, o dall'assemblea in caso di amministratore unico, nei confronti	
	dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica,	
	e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale. Qualora ricorrano	
	particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo, o l'assemblea in caso di amministratore unico, ha	
	facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.	
	Articolo 12	
	Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o - qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico - dall'assemblea nei confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;	
	i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con	

	diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e,	
	pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;	
	l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;	
	m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.	
	Articolo 13	
	Effetti della perdita della qualità di socio	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.	
	Articolo 14	
	Rimborso delle quote	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.	
	Articolo 15	
	Causa di morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura,	

	nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo	
	scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.	
	Articolo 16	
	Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre	
	l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non	
	sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di	
	Amministrazione se esistenti, alla riserva legale.	
	TITOLO V	
	CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	Articolo 17	
	Conferimento delle prestazioni di lavoro	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Detto regolamento stabilisce:	
	a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;	
	b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;	
	c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;	
	d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;	
	e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;	
	f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;	
	g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione	

	alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha pre-	
	stato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale	
	titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibe-	
	ra dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al	
	massimale consentito dalle leggi vigenti.	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Articolo 18	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici comples-	
	sivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 23 del presente statuto.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	BILANCIO	
	Articolo 19	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna di un valore non inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	2) dalle quote nominative trasferibili, di valore nominale	
	non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti detenute dai soci sovventori;	
	b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapp-	
	rezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle	
	precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguen-	
	temente, non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento. Tale	

	carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e con-	
	servato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa	
	nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947, n.	
	1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e	
	dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Per le	
	obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il	
	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della	
	quota di capitale sociale sottoscritta.	
	Articolo 20	
	Versamento delle quote sottoscritte	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo	
	le modalità previste dall'organo amministrativo o dall'assem-	
	blea in caso di amministratore unico. Le quote dei soci sov-	
	ventori debbono essere versate totalmente all'atto della sot-	
	toscrizione. Le quote nominative detenute dai soci sovventori	
	potranno essere trasferite purchè interamente liberate e su-	
	bordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei	
	confronti dell'acquirente.	
	Articolo 21	
	Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo o dell'assemblea in caso di amministratore	
	unico. Il socio che intenda trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo ammi-	
	nistrativo o dell'assemblea in caso di amministratore unico,	
	la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio. Il provvedimento deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al so-	
	cio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni	
	dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di	
	cui all'articolo 35.	
	Articolo 22	
	Bilancio e destinazione dell'utile	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto nel presente	
	statuto la destinazione degli utili.	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	

	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento).	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO VIII	
	GLI ORGANI SOCIALI	
	Articolo 23	
	L'Assemblea dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo;	
	2. nomina l'organo amministrativo;	
	3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;	
	5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;	
	7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:	

	1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;	
	2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;	
	3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	Articolo 24 Convocazione	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della	
	prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di	
	tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci	
	l'avviso di convocazione delle Assemblee.	
	Articolo 25 Quorum deliberativo	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di	
	almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.	
	Articolo 26 Votazioni	
	Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o	
	quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.	
	Articolo 27 Diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il socio può	

	farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta. Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 28 Svolgimento delle Assemblee	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.	
	TITOLO IX L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ	
	Articolo 29 Organo amministrativo	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo di tre anni. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni	

	del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ef-	
	fettiva della maggioranza dei membri in carica; le delibera-	
	zioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un ver-	
	bale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della	
	società.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Am-	
	ministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi	
	con le relative relazioni; in occasione del bilancio di eser-	
	cizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sus-	
	sistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il re-	
	quisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'or-	
	gano amministrativo deve illustrare le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente sta-	
	tuto per sottoporli all'assemblea dei soci;	
	d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di	
	ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Coope-	
	rativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare sul conferimento di procure per determinati at-	
	ti o categorie di atti;	
	g) assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribui-	
	re competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo	
	loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i	
	compiti loro assegnati;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria a	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto,	
	siano riservati alla Assemblea generale.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	ricchi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	

	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice ci-	
	vile.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	Articolo 30	
	Potere di rappresentanza della Società	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai	
	Consiglieri delegati, se nominati.	
	TITOLO X	
	I CONTROLLI	
	Articolo 31	
	Il Collegio Sindacale	
	In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo	
	2543, comma 1, c.c., ovvero per eventuale autonoma e facolta-	
	tiva decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effet-	
	tivi e due supplenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono	
	essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei so-	
	ci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto	
	del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Articolo 32	
	Compiti del Collegio Sindacale; il controllo contabile	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	

	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, a meno che non sia stato all'uopo incaricato un Revisore contabile o una Società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.; nel caso in cui la Cooperativa non abbia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile deve essere comunque affidato a un Revisore contabile o ad una Società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO XI	
	CONCILIAZIONE ED ARBITRATO	
	Articolo 33	
	Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Reggio di Calabria, con	

	gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del d.lgs	
	5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le par-	
	ti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato	
	rituale secondo diritto in conformità del regolamento della	
	Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Calabria	
	che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 34	
	Nomina dei liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà	
	procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli anche	
	fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Articolo 35	
	Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, dopo aver dedot-	
	to il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci,	
	come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni	
	operate ai sensi dell'art. 7 legge 5992 o delle integrazioni	
	effettuate a titolo di ristorno, nonchè i dividendi eventual-	
	mente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente arti-	
	colo 23.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 36	
	Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottopo-	
	nendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.	
	Articolo 37	
	Rinvio alle leggi vigenti	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Co-	
	operazione.	
	Articolo 38	
	Inderogabilità delle clausole mutualistiche	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli	
	articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fat-	
	to essere osservate.	
	F.to: Casile Lorenzo	
	F.to: Clemente Mazzù Notaio	

[illegible]